REGOLAMENTO (CEE) N. 743/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1989

che stabilisce le modalità di applicazione di un aiuto diretto a favore dei piccoli produttori di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 729/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che stabilisce le norme generali del regime specifico applicabile ai piccoli produttori nel quadro del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali (3),

considerando che l'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 729/89 definisce i criteri da prendere in considerazione per la ripartizione tra gli Stati membri dell'importo globale dell'aiuto fissato per la campagna in questione ; che è opportuno stabilire, in base a questi criteri, tale ripartizione tra gli Stati membri ;

considerando che è opportuno stabilire le condizioni di erogazione dell'aiuto ; che, a tale scopo, il piccolo produttore deve fornire la prova che ha sostenuto l'onere del prelievo di corresponsabilità ; che tale prova, sotto forma di documenti giustificativi, non prelude la possibilità, prevista dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/89, di determinare l'aiuto in modo forfettario ;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/89 si prevede che, negli Stati membri che hanno particolari difficoltà di natura amministrativa o tecnica, l'aiuto può essere applicato a favore dei piccoli produttori nella forma di una compensazione dei prelievi di corresponsabilità in quanto l'aiuto non venga versato come contropartita ; che tale situazione si verifica per la Spagna, la Grecia e l'Italia ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'aiuto diretto a favore dei piccoli produttori di cereali di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 729/89 è ripartito nei modi definiti nel presente regolamento.

2. L'importo globale dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/89 è ripartito tra gli Stati membri in conformità dell'allegato.

In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 dello stesso regolamento, non è fissato alcun importo per la Spagna, la Grecia e l'Italia.

Articolo 2

Lo Stato membro versa l'aiuto al produttore che abbia presentato documenti giustificativi dai quali risulti che ha sostenuto l'onere dei prelievi di corresponsabilità di cui agli articoli 4 e 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 della Commissione.

Gli Stati membri possono esigere la presentazione di qualsiasi altro documento giustificativo.

Articolo 3

L'aiuto è versato ai beneficiari entro il 31 dicembre successivo alla fine della campagna di commercializzazione per la quale viene concesso l'aiuto.

Articolo 4

In Spagna, in Grecia e in Italia l'aiuto ai piccoli produttori di cereali viene attuato nella forma di una compensazione dei prelievi di corresponsabilità dovuti da tali produttori fino a concorrenza di :

— un importo corrispondente, per ogni produttore, al prelievo per 25 t di cereali,

— un importo globale per Stato membro pari a :

  — 46,64 milioni di ECU per la Spagna,
  — 18,28 milioni di ECU per la Grecia,
  — 61,03 milioni di ECU per l'Italia.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.
(3) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Distribuzione dell'aiuto a favore dei piccoli produttori fra gli Stati membri

Stato membro	in milioni di ECU
Francia	50,16
Repubblica Federale di Germania	29,04
Regno Unito	4,36
Danimarca	4,05
Irlanda	1,65
Belgio	3,08
Paesi Bassi	1,49
Lussemburgo	0,22
Totale	94,05